



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA	presidente
Francesco BELSANTI	consigliere
Paolo BERTOZZI	consigliere
Patrizia IMPRESA	consigliere, relatore
Fabio ALPINI	primo referendario
Rosaria DI BLASI	referendario

nell'adunanza del 9 febbraio 2023;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, il quale, al comma 3, prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, anche per l'analisi dell'esercizio 2017, 2018 e 2019;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di PRATO (PO)**, con deliberazione del 27 luglio 2022 n. 195 (depositata il 3 novembre 2022);

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 3 novembre 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal d.m. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 3 del 2 gennaio 2023 (inoltrata alla Sezione in data 9 gennaio 2023 - Prot. Sez. 98) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sui rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI gli elementi complessivamente emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, nell'adunanza pubblica del 9 febbraio 2023, i rappresentanti dell'ente (Assessore al bilancio, Dirigente dei servizi finanziari e Presidente del collegio dei revisori) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, cons. Patrizia Impresa;

#### CONSIDERATO IN FATTO

- che dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

*"L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti alle annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.*

*In particolare:*

- *sull'esercizio 2017 è emersa la non corretta determinazione delle quote vincolate e destinate ad investimenti e il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio maggiore rispetto a quello definito dall'ente. L'istruttoria e gli elementi forniti in sede di contraddittorio hanno condotto alla ridefinizione della quota vincolata (per ulteriori 4.784.353,89 euro) e della quota destinata ad investimenti (per ulteriori 4.633.459,79 euro), evidenziando un differenziale complessivo di 9.417.813,68 euro rispetto al dato accertato nel rendiconto di gestione. Per pari importo è stato incrementato il disavanzo di amministrazione, che passa da 33.245.499,20 euro a 42.663.312,88 euro. Sono state rilevate inoltre problematiche ulteriori nella quantificazione dei vincoli di legge connesse sia alla mancata distinzione delle quote che rilevano ai fini dell'applicazione degli artt. 142 e 208 del codice della strada (anche con riferimento al corretto trattamento contabile dei proventi riscossi successivamente e imputabili alla quota di accertamento non assoggetta al vincolo nell'esercizio di competenza), sia alla mancata rilevazione e conseguente vincolo dei proventi dalla gestione dei parcheggi.*
- *sull'esercizio 2018 è stata rilevata la non corretta determinazione delle componenti vincolate e destinate ad investimenti, con la conseguente emersione di un disavanzo di*

amministrazione più elevato rispetto a quello accertato dall'ente. L'istruttoria e gli elementi forniti in sede di contraddittorio, tenendo conto anche degli effetti a cascata conseguenti ai maggiori vincoli dell'esercizio 2017, hanno condotto alla ridefinizione dei vincoli (con l'incremento di 9.775.245,21 euro) e della quota destinata ad investimenti (per ulteriori 4.661.758,82 euro), evidenziando un differenziale complessivo di 14.437.004,03 euro rispetto al risultato accertato nel rendiconto di gestione. Per pari importo è stato incrementato il disavanzo di amministrazione, che passa da 2.980.578,87 euro a 17.417.582,90 euro. Al contempo hanno trovato conferma le problematiche relative al corretto trattamento dei proventi contravvenzionali e derivanti dai parcheggi a pagamento già rilevate sulla gestione 2017.

- sull'esercizio 2019 è stata rilevata la non corretta determinazione delle componenti accantonate, vincolate e destinate ad investimenti, con la conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione a fronte dell'avanzo accertato nel rendiconto di gestione. L'istruttoria e gli elementi forniti in sede di contraddittorio, tenendo conto anche degli effetti a cascata conseguenti ai maggiori vincoli dell'esercizio 2017 e 2018, hanno condotto alla ridefinizione della quota accantonata per il contenzioso in essere (con un incremento di 9.120.398,71 euro), della quota vincolata (con l'incremento di 17.414.164,63 euro) e della quota destinata ad investimenti (per ulteriori 4.908.858,50 euro), evidenziando un differenziale complessivo in diminuzione di 31.443.421,84 euro rispetto al risultato accertato dall'ente. Questo peggioramento del risultato di amministrazione ha condotto alla definizione di un disavanzo di amministrazione pari a 18.946.585,88 euro, a fronte di un avanzo pari a 12.496.835,95 euro accertato con il rendiconto di gestione 2019. Il disavanzo emerso al termine del controllo sull'esercizio 2019 è stato qualificato come disavanzo gestionale per 3.776.828,73 e come quota residuale dell'extradeficit per 15.169.757,15 euro. Anche su questo esercizio hanno trovato conferma le problematiche del corretto trattamento dei proventi contravvenzionali e derivanti dai parcheggi a pagamento già rilevate sulla gestione 2017 e 2018.
- sugli esercizi 2017, 2018 e 2019 è stata rilevata la non corretta quantificazione dell'indebitamento complessivo e la sua non puntuale rappresentazione nel conto del patrimonio."

- che l'esame congiunto delle tre annualità di bilancio ha imposto di valutare le misure consequenziali necessarie con riferimento alla situazione finanziaria e contabile per come definitivamente emersa al termine dell'esercizio 2019, chiedendo l'adozione di interventi correttivi nella misura in cui questi potessero essere utilmente condotti al termine di tale esercizio;

- che a seguito della "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione sopra citata, la Sezione ha ritenuto necessaria, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del Tuel, l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati:

"Risultato di amministrazione

*In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile dell'esercizio 2017, 2018 e 2019 pari rispettivamente a 42.663.312,88 euro, a 17.417.582,90 euro e a 18.946.585,88 euro, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione come determinato al termine dell'esercizio 2019. Nello specifico l'ente dovrà operare con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del Tuel ovvero, in*

*riferimento all'extradeficit, provvedere alla relativa copertura nei termini già definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.*

*In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.*

*Tale atto dovrà avere riguardo non solo alla corretta determinazione del disavanzo (e della sua scomposizione rispetto alla quota di natura gestionale e a quella residuale dell'extradeficit), ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario e da riaccertamento o per quelli derivanti dalla copertura delle spese precedentemente finanziate con quote di avanzo non correttamente determinate.*

*L'ente dovrà inoltre predisporre le necessarie modifiche procedurali e contabili al fine di rilevare le entrate dei proventi contravvenzionali distintamente per le quote derivanti dalle violazioni dei limiti di velocità accertate attraverso apparecchiature elettroniche, a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 142 del CDS, e quelle rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 208 CDS. Per le suddette entrate dovrà inoltre dotarsi di un sistema di contabilizzazione delle riscossioni in conto residui, in modo tale da garantire la verifica dei vincoli di legge anche sulle entrate riscosse negli esercizi successivi, ma relative alla quota di accertamento in origine confluita nel fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Con riferimento invece ai proventi derivanti dalla gestione dei parcheggi a pagamento, dovrà assicurare la quantificazione delle entrate e la loro destinazione alle finalità di legge.*

#### Indebitamento

*In relazione alla non corretta quantificazione dello stock del debito di finanziamento rilevata sul rendiconto dell'esercizio 2017, 2018 e 2019 l'ente dovrà adottare provvedimenti idonei a garantire la corretta quantificazione del debito complessivo e una puntuale e affidabile rilevazione delle voci relative all'indebitamento nel conto del patrimonio."*

- che, nello specifico, la pronuncia di accertamento ha evidenziato la necessità di una revisione delle quote vincolate e destinate ad investimenti dei tre esercizi e, per l'annualità 2019, anche della parte accantonata, conducendo, con riferimento ai risultati al termine dell'esercizio 2019, ad una quantificazione della quota accantonata per il fondo contenzioso pari a 10.425.790,53 euro, della quota derivante da entrate vincolate da leggi e principi contabili pari a 18.344.556,47 euro, della quota vincolata per trasferimenti pari a 9.093.797,96 euro, della quota vincolata per mutui e prestiti pari a 2.149.686,90 euro e della quota destinata ad investimenti pari a 8.637.388,10 euro. In conseguenza di tali rettifiche, il risultato al termine dell'esercizio 2019 ha evidenziato un saldo negativo della parte disponibile pari a 18.946.585,88 euro, a fronte del saldo positivo pari a 12.496.835,95 euro accertato con il rendiconto di gestione 2019. La rideterminazione dei risultati appena evidenziata ha comportato una quantificazione del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al termine dell'esercizio 2019 pari a 15.169.757,15 euro e una quantificazione del disavanzo di gestione al termine dello stesso esercizio complessivamente pari a 3.776.828,73 euro;

- che, con particolare riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione, la deliberazione ha evidenziato anche ulteriori problematiche inerenti alla quantificazione dei vincoli derivanti dai proventi contravvenzionali e dalla

gestione dei parcheggi a pagamento, oltre alla non corretta determinazione dello stock del debito da finanziamento e la sua puntuale rappresentazione nel conto del patrimonio;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, in riferimento al maggiore disavanzo definito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente ha approvato l'atto consiliare per il ripiano, ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, che la Sezione ha esaminato in sede di valutazione delle misure correttive di cui alla deliberazione n. 171 del 14 settembre 2017;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2017, 2018 e 2019, alla quantificazione dell'extradeficit residuale e alla definizione dell'ulteriore disavanzo di natura gestionale, l'ente ha provveduto come segue:

1. con la delibera del Consiglio comunale n. 3 del 2 gennaio 2023, nel prendere atto dei rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, ha provveduto alla sua rideterminazione quantificando la componente derivante dalle entrate vincolate da leggi e principi contabili in 6.791.993,33 euro, quella derivante da trasferimenti in 8.341.708,46 euro, quella derivante da mutui e prestiti in 2.382.320,06 euro e quella derivante da risorse destinate ad investimenti in 6.034.902,09 euro. In conseguenza delle rettifiche apportate alla componente vincolata e destinata ad investimenti, la quota disponibile viene ridefinita con un saldo negativo pari a 42.663.312,88 euro al termine dell'esercizio 2017. Alla delibera è stato allegato il nuovo prospetto dimostrativo delle componenti del risultato di amministrazione 2017, e un apposito prospetto contenente la suddivisione del disavanzo nella quota derivante dal riaccertamento straordinario (pari a 16.761.032,52 euro) e nella quota derivante dalla gestione 2017 e precedenti (pari a complessivi 25.902.280,35 euro). La copertura delle due diverse componenti del disavanzo viene diversamente articolata sulle annualità 2018, 2019 e 2020 tenendo anche conto di quanto già programmato rispetto al maggiore disavanzo emerso dall'esame dei rendiconti 2015 e 2016. In particolare, con riferimento all'extradeficit, la copertura viene indicata in misura pari a 795.637,69 euro negli esercizi 2018-2020 e successivi mentre, per la quota del disavanzo di natura gestionale complessivamente emerso al termine dell'esercizio 2017, ne viene indicata l'integrale copertura al termine dell'esercizio 2019 per effetto della "virtuale" applicazione all'esercizio 2018 e 2019 (applicazione disposta scomponendo il disavanzo ordinario, in base all'anno di insorgenza, nelle quote pari a 9.602.750,39 euro, 1.734.273,84 euro e 9.417.813,68 euro per l'esercizio 2018 e pari a 4.280.305,52 euro e 867.136,93 euro per l'esercizio 2019, arrivando a coprire in tal modo, idealmente, l'intero disavanzo di 25.902.280,35 euro, come rideterminato dalla Sezione).

2. con la stessa delibera del Consiglio comunale n. 3 del 2 gennaio 2023, nel prendere atto dei rilievi formulati dalla Sezione, è stata approvata una nuova rappresentazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 che, con riferimento alle componenti vincolate e destinate ad investimenti, riporta le stesse quote definite nella pronuncia di accertamento. In particolare, la componente derivante dalle entrate vincolate da leggi e principi contabili viene riaccertata in 10.468.832,97

euro, quella derivante da trasferimenti in 7.384.913,51 euro, quella derivante da mutui e prestiti in 2.362.995,52 euro e quella derivante da risorse destinate ad investimenti in 7.412.534,07 euro. In conseguenza delle rettifiche apportate alla componente vincolata e destinata ad investimenti, la quota disponibile viene ridefinita con un saldo negativo pari a 17.417.582,90 euro al termine dell'esercizio 2018. Alla delibera è stato allegato il nuovo prospetto dimostrativo delle componenti del risultato di amministrazione 2018, e un apposito prospetto contenente la suddivisione del disavanzo nella quota derivante dal riaccertamento straordinario (pari a 12.398.392,54 euro) e nella quota derivante dalla gestione 2018 (pari a complessivi 5.019.190,36 euro). Tale suddivisione, che risulta differente rispetto a quella emersa nel corso dell'istruttoria, è stata effettuata, presumibilmente, considerando le diverse determinazioni nel tempo assunte e l'ideale copertura, nell'esercizio 2018, dei disavanzi prodotti al termine delle gestioni 2017 e precedenti. La copertura delle due diverse componenti del disavanzo viene articolata sulle annualità 2019-2021. In particolare, con riferimento all'extradeficit, la copertura viene indicata in misura pari a 795.637,69 euro negli esercizi 2019-2021 e successivamente, per la quota del disavanzo di natura gestionale complessivamente emerso al termine dell'esercizio 2018, ne viene indicata l'integrale copertura al termine dell'esercizio 2019 per effetto della "virtuale" applicazione a tale esercizio dell'intera quota pari a 5.019.190,36 euro. Secondo la rappresentazione contenuta nel prospetto in esame, al termine dell'esercizio 2019 dovrebbe residuare solo quota parte del disavanzo da riaccertamento straordinario, ovvero l'importo di 12.398.392,54 euro, ridotto della quota annuale di 795.637,69 euro.

3. con la citata delibera del Consiglio comunale n. 3 del 2 gennaio 2023, nel prendere atto dei rilievi formulati dalla Sezione, è stata approvata anche per l'esercizio 2019 una nuova rappresentazione del risultato di amministrazione dell'esercizio che, con riferimento alle componenti accantonate, vincolate e destinate ad investimenti, riporta le stesse quote definite nella pronuncia di accertamento. In particolare, la parte accantonata per i rischi derivanti dal contenzioso viene indicata in 10.425.790,53 euro e, al contempo, la componente derivante dalle entrate vincolate da leggi e principi contabili viene riaccertata in 18.344.556,47 euro, quella derivante da trasferimenti in 9.093.797,96 euro, quella derivante da mutui e prestiti in 2.149.686,90 euro e quella derivante da risorse destinate ad investimenti in 8.637.388,10 euro. In conseguenza delle rettifiche apportate alla componente accantonata, vincolata e destinata ad investimenti, la quota disponibile viene ridefinita con un saldo negativo pari a 18.946.585,88 euro al termine dell'esercizio 2019. Alla delibera è stato allegato il nuovo prospetto dimostrativo delle componenti del risultato di amministrazione 2019, e un apposito prospetto contenente la suddivisione del disavanzo nella quota derivante dal riaccertamento straordinario (pari a 1.940.168,08 euro) e nella quota derivante dalla gestione 2019 (pari a complessivi 17.006.417,81 euro). Tale suddivisione, che risulta differente rispetto a quella emersa nel corso dell'istruttoria, comporta una previsione di ripiano negli esercizi 2020-2022 come di seguito indicata: 2 quote costanti di 795.637,69 euro negli esercizi 2020 e 2021 e una quota di 348.892,70 euro nel 2022 con riferimento all'extradeficit, e n. 3 quote costanti di 5.668.805,94 euro nel 2020-2022 con riferimento al disavanzo di natura gestionale. Secondo la rappresentazione contenuta nel prospetto in esame, al termine dell'esercizio 2022 dovrebbe essere garantito l'integrale riassorbimento del disavanzo complessivo di amministrazione nella sua quantificazione emersa al termine dell'esercizio 2019.

4. con la medesima delibera del Consiglio comunale, al fine di considerare gli effetti prodotti dalla rettifica del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, 2018 e

2019, l'ente ha proceduto anche alla rideterminazione dei risultati degli esercizi 2020 e 2021. In apposito prospetto, infatti, vengono riportate le risultanze originariamente accertate e le correzioni apportate per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021.

Nello specifico, il risultato dell'esercizio 2020 viene indicato con una quantificazione della quota disponibile negativa pari a 11.921.429,41 euro (a fronte del risultato originario che era positivo per 14.830.978,95 euro) mentre, per l'esercizio 2021, viene indicato un saldo negativo della parte disponibile pari a 2.138.620,42 euro (a fronte di un risultato originariamente accertato, positivo, per 12.500.162,30 euro).

La rettifica apportata sul risultato dell'esercizio 2020, avendo riguardo alle componenti vincolate e destinate ad investimenti, è superiore rispetto a quella richiesta al termine dell'esercizio 2019, con ciò evidenziando che l'ente ha rideterminato ulteriori quote di vincoli derivanti dalla gestione stessa dell'esercizio 2020. Tale circostanza trova conferma nel testo dell'atto correttivo in esame, ove si evidenzia un incremento dei vincoli derivanti dai proventi contravvenzionali dell'esercizio 2020, il cui riesame ha condotto ad un'ulteriore quota da vincolare per 1.143.225,75 euro riferita ai maggiori accertamenti assunti in conto residui. Le altre componenti del risultato 2020 (quota vincolata per trasferimenti, per entrate da mutui e prestiti e quota destinata ad investimenti) sono state incrementate in misura pari alle maggiori quote richieste al termine dell'esame sul risultato 2019. La quota accantonata per il rischio derivante dal contenzioso, invece, è stata incrementata di 3.286.159,48 euro rispetto all'importo originariamente accertato nel rendiconto di gestione (2.636.033,54 euro), ma la sua quantificazione complessiva (5.922.193,02 euro) risulta inferiore rispetto a quella emersa al termine dell'esame sul rendiconto 2019. Ciò per effetto della diversa valutazione del contenzioso promosso dalla Società Estra e Centria Spa davanti al tribunale di Prato. Causa non adeguatamente tutelata nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, per la quale la Sezione aveva ritenuto necessario un maggiore accantonamento in forza degli elementi prodotti nel corso dell'istruttoria. Negli atti allegati alla delibera di misure correttive il servizio legale dell'ente ha prodotto una specifica relazione, motivando le scelte di contenimento della quota accantonata nel risultato di amministrazione 2020 e 2021 rispetto all'importo complessivo che l'ente potrebbe essere chiamato a corrispondere in caso di soccombenza.

La rettifica apportata sul risultato dell'esercizio 2021 è superiore rispetto a quella richiesta al termine dell'esercizio 2019 solo per la quota relativa ai vincoli di legge. Anche in questo caso, infatti, l'ente ha rideterminato ulteriori quote di vincoli derivanti dalla gestione stessa dell'esercizio 2021. E ciò trova conferma nel testo dell'atto correttivo in esame, ove si evidenzia un incremento dei vincoli derivanti dai proventi contravvenzionali dell'esercizio 2021, il cui riesame ha condotto ad un'ulteriore quota da vincolare riferita ai maggiori accertamenti assunti in conto residui (l'incremento del vincolo, pari a 825.747,35 euro nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato all'atto, differisce da quanto attestato in narrativa, ove tale maggiore quota è indicata in 2.380.834,38 euro). Le altre componenti del risultato 2021 (quota vincolata da mutui e prestiti e quota destinata ad investimenti) sono state incrementate in misura pari alle maggiori quote richieste al termine dell'esame sul risultato 2019. Per la parte vincolata da trasferimenti, invece, si afferma che il vincolo già costituito sul 2016 e non riproposto nel risultato 2017 (di cui viene richiesta l'iscrizione anche al termine del 2019) derivava dai rapporti economici con la Società della salute, per i servizi ad essa conferiti dall'ente. La ragione del mancato vincolo non era stata esplicitata nel corso dell'istruttoria. Nell'atto in esame, la parte vincolata derivante da trasferimenti non risulta incrementata dell'importo richiesto sul 2019

poiché, secondo quanto attestato dall'ente, tale quota, che nel 2017 era confluita nella parte disponibile del risultato di amministrazione, non deve essere mantenuta al termine dell'esercizio 2021 stante l'assenza di crediti vantati dalla Società [n.d.r.: "Società della Salute"] nei confronti del Comune. Il dato dei vincoli da trasferimenti, dunque, risulta confermato nei termini accertati con il rendiconto di gestione 2021.

Su tale esercizio, inoltre, sono state operate alcune significative riduzioni delle quote accantonate nel risultato di amministrazione. Il decremento apportato, complessivamente pari a 7.617.562,81 euro, è riferito al fondo per le perdite delle società partecipate (223.257,43 euro), al fondo rischi per fidejussioni (1.108.222,84 euro), al fondo costituito per l'emergenza Covid (5.000.000 euro), al fondo costituito per le transazioni col personale educativo (47.798,82 euro), all'accantonamento per impegni derivanti dalla sentenza n. 5788/2020 Tar Lazio (per 620.000,00 euro), all'accantonamento per eventuali rimborsi TARI (374.790,02 euro) e all'accantonamento per sgravi e restituzioni (243.493,70 euro). Per tutte le voci ridotte, la delibera in esame fornisce indicazioni circa le ragioni a supporto della scelta operata dall'ente. Con riferimento alla riduzione del fondo per le emergenze Covid, si desume, dal tenore letterale, che l'originario fondo non fosse stato costituito in relazione alle risorse specifiche di derivazione statale, ma attraverso l'accantonamento di risorse proprie dell'ente, che l'amministrazione ritiene di poter "liberare" al termine del 2021 anche in virtù delle successive e molteplici erogazioni ricevute per l'emergenza sanitaria.

5. in relazione al disavanzo complessivamente accertato al termine dell'esercizio 2019 (18.946.585,88 euro), di cui, come detto, viene indicata una scomposizione tra la quota residuale dell'extradeficit e quella di natura gestionale differente rispetto alla suddivisione emersa nella fase istruttoria, il provvedimento correttivo adottato con la delibera in esame si sostanzia nel dare atto della sua riduzione al termine degli esercizi 2020 (parte disponibile negativa di 11.921.429,41 euro) e 2021 (parte disponibile negativa di 2.138.620,42 euro), e della previsione di integrale riassorbimento al termine dell'esercizio 2022, conseguente alle valutazioni condotte sui dati di rendiconto disponibili al momento della stesura dell'atto in esame. L'ente afferma, infatti, che il *"risultato di amministrazione 2021, per come rideterminato nel presente atto, presenta un valore negativo di 2.138.620,42 euro, il cui integrale recupero è previsto nel 2022"*.

Come specificato nella parte che precede, una parte della riduzione del disavanzo di amministrazione evidenziato al 31 dicembre 2021 rispetto al saldo dell'esercizio 2020 è dipesa dalla riduzione delle quote accantonate, complessivamente disposta per 7.617.562,81 euro nel risultato 2021 riaccertato.

- che, in riferimento agli ulteriori rilievi formulati sulle tre annualità, comunque indicativi di una possibile sottostima dei vincoli di legge, dai quali tuttavia, in mancanza degli elementi contabili necessari al ricalcolo, non era derivata una specifica rideterminazione dei risultati di amministrazione, l'ente ha provveduto come segue:

1. avendo riguardo alla mancata distinzione contabile tra i proventi contravvenzionali da vincolare ai sensi dell'art. 208 CDS e quelli rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 142 CDS, è stato disposto l'adeguamento della contabilità alle indicazioni fornite dalla Sezione, provvedendo, già con precedente delibera di variazione di bilancio n. 68/2022, ad iscrivere sull'annualità 2022 le maggiori somme che si prevede di accertare entro il 31/12 in relazione ai ruoli emessi, mediante rilevazione dell'entrata in conto competenza e non più in conto residui. Con la medesima delibera sono stati istituiti distinti capitoli di bilancio per la rilevazione delle entrate di cui all'art. 142 e 208, ancorché, precisa l'atto, il vincolo di destinazione per

l'ente operi, con riferimento ad entrambe, nella misura del 50 per cento dei proventi, per effetto degli obblighi di riversamento all'ente proprietario della strada. Nella delibera si precisa inoltre *"che sono state revocate le autorizzazioni all'utilizzazione degli autovelox installati su strade comunali e confermate le autorizzazioni esclusivamente di quelli installati su strade provinciali. Ad oggi, pertanto, le uniche entrate per proventi derivanti da violazioni dei limiti di velocità su stradi di proprietà comunale sono quelle relative a violazioni accertate con strumentazione mobile da parte degli operatori della polizia municipale, il cui gettito è stimato in 200.000-300.000 euro l'anno"*.

2. con riguardo al non corretto trattamento contabile dei proventi derivanti dalla gestione dei parcheggi a pagamento, la cui gestione è stata affidata ad una società che svolge per il comune servizi diversificati, l'ente, dopo aver premesso che *"la società Consiag Servizi Comuni (società in house del comune di Prato), ha l'obbligo giuridico di tenuta della contabilità separata per la gestione dei parcheggi e che, pertanto, in alcun modo si realizzano commistioni con i costi connessi alla gestione degli altri servizi"*, ha dichiarato che, *"al fine di poter dar conto con maggior chiarezza della destinazione dei proventi di cui all'art. 7, comma 7, del codice della strada, è stato richiesto alla società di trasmettere i dati relativi all'ultimo anno di gestione (2021) rappresentati in forma di piano economico finanziario, dando indicazione di procedere per il futuro con la stessa modalità con riferimento ai dati semestrali e annuali di bilancio. Il PEF evidenzia per il 2021 una situazione di sostanziale pareggio (totale ricavi 2.658.901,40; totale costi 2.700.238,40 euro) pertanto si ritiene con ciò ottemperato il vincolo di destinazione di cui all'art. 7, comma 7, del codice della strada che, tra le varie possibilità di destinazione dei proventi, prevede testualmente la gestione dei parcheggi di superficie, sopraelevati e sotterranei."*

- che, in riferimento ai rilievi formulati sulla corretta determinazione dello stock di indebitamento e della sua rappresentazione nel conto del patrimonio degli esercizi 2017, 2018 e 2019, l'ente ha provveduto come segue:

1. l'indebitamento finale dell'esercizio 2016, segnalato nelle precedenti istruttorie in 90.911.835,82 euro, deve considerarsi correttamente quantificato in 90.903.835,74 euro. Di conseguenza, considerando tale valore come dato iniziale dell'esercizio 2017, l'indebitamento al termine di tale annualità deve considerarsi correttamente definito in 81.368.901,10 euro. L'evoluzione dello stock del debito dell'esercizio 2017 viene esplicitata con riferimento alle quote dei nuovi prestiti contratti, delle quote capitale rimborsate, e delle "altre variazioni".

2. per le annualità 2018 e 2019 non viene esplicitata l'evoluzione dell'indebitamento nel corso dell'esercizio ma ne viene fornita la quantificazione finale in 73.002.346,71 euro per il 2018 e in 66.423.383,21 euro per il 2019.

3. per gli esercizi dal 2016 al 2019 viene inserita una tabella riepilogativa che evidenzia le differenti considerazioni dei dati fatte nell'ambito del conto del patrimonio, rispetto allo stock del "debito bancario residuo", al fine di tenere conto di alcune voci che pur non costituendo indebitamento in senso proprio nell'esercizio di riferimento confluiscono comunque nella consistenza del debito dello stato patrimoniale. È il caso dei "fondi Kyoto", dei prestiti flessibili, e delle anticipazioni di liquidità, che l'ente aveva inserito nelle voci dei "debiti di finanziamento" ancor prima della modifica del principio contabile che va in questo senso. L'ente segnala inoltre altre rettifiche operate allo stock del debito rispetto alla sua determinazione nel conto del patrimonio, relative ad "interessi passivi diversi" e a "mutuo erroneamente azzerato".

- che, in riferimento alle rideterminazioni dei risultati di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, e agli effetti prodotti sui risultati 2020 e 2021, l'ente inserisce alcune precisazioni come di seguito riportate:

1. avendo riguardo alla rideterminazione dei vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui e prestiti dell'esercizio 2017, rispetto alla quale, con la delibera in esame, sono stati accolti i rilievi formulati nella pronuncia di accertamento, pervenendo all'incremento delle relative quote degli esercizi dal 2017 al 2021, l'ente ha avviato una ricognizione puntuale dell'avanzo vincolato per mutui al fine di *"verificare la possibilità di devolvere le risorse derivanti da economie di spesa ad investimenti diversi da quelli per i quali l'indebitamento è stato originariamente contratto. Pertanto, si presume che, al termine della citata istruttoria, in sede di rendiconto 2022 si possa provvedere allo svincolo delle risorse derivanti da avanzo vincolato mutui per alimentare l'avanzo destinato ad investimenti, destinando quindi tali risorse a nuove spese di investimento, nel rispetto del disposto di cui all'art. 119 Costituzione e dei principi contabili."*

Con riferimento invece all'operazione di estinzione anticipata dei mutui, effettuata nel 2017 e finanziata con quote di avanzo da mutui precedentemente costituite, l'ente si è conformato al rilievo mosso nella pronuncia di accertamento, provvedendo alla ricostituzione del vincolo da mutui nei termini emersi dal controllo della Sezione. Circa invece l'impiego del contributo ministeriale erogato a copertura di indennizzi e penali conseguenti all'operazione di estinzione anticipata dei prestiti, l'atto in esame ne conferma l'erogazione per 222.332,59 euro e non per l'importo di 311.643,48 euro originariamente accertato dall'ente nel rendiconto di gestione e successivamente ridotto.

2. avendo riguardo alla rideterminazione delle quote derivanti da risorse genericamente destinate agli investimenti dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, rispetto alle quali, con la delibera in esame, sono stati accolti i rilievi formulati nella pronuncia di accertamento, pervenendo all'incremento delle relative quote degli esercizi dal 2017 al 2019, per l'importo complessivo di 4.908.858,50 euro al termine del 2019, e alla conseguente rettifica anche dei risultati 2020 e 2021, l'ente fa riserva di *"verificare la possibilità di svincolare in futuro l'importo di 3.667.428,23 euro relativo all'utilizzo nel 2017 di risorse genericamente destinate ad investimenti per la copertura del maggior disavanzo accertato con la DCC n. 67/2017, alla luce delle disposizioni introdotte con il DM 7/9/2020 (GU Serie Generale n. 243 del 1/10/2020) che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del d.lgs 118/2011, hanno modificato l'allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"*. Secondo la ricostruzione dell'ente il nuovo principio contabile, di cui viene riportato un breve stralcio, farebbe venir meno il divieto di impiegare le "altre entrate in c/capitale" per la copertura degli squilibri di parte corrente.

- che, con riferimento alle indicazioni fornite circa la quantificazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e 2021, il presente controllo, avendo ad oggetto il triennio 2017-2019, non si spinge ad effettuare una completa valutazione della correttezza dell'operato dell'ente né in relazione ai risultati originariamente approvati dall'ente né in relazione alle modifiche conseguenti ai rilievi formulati sulle gestioni 2017, 2018 e 2019;

- che, per quanto appena espresso con riferimento al risultato di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021, il presente controllo non consente una specifica analisi sulla corretta quantificazione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 ancora da

finanziare al termine dell'esercizio 2021, cui l'ente prevede di dare integrale copertura con l'approvazione del rendiconto 2022;

- che, in riferimento alla definizione dello stock dell'indebitamento e alla sua rappresentazione nel conto del patrimonio, per la quale non sono stati forniti elementi di dettaglio sui dati contabili utilizzati per l'annualità 2018 e 2019, il presente controllo non consente una puntuale valutazione della correttezza dell'operato dell'ente sia in relazione alla determinazione dell'indebitamento effettivo che per la sua corretta trasposizione nel conto del patrimonio, anche tenendo conto delle rettifiche richieste dai principi contabili per le diverse specifiche poste;

- che, in riferimento agli ulteriori rilievi formulati sulle tre annualità, indicativi di una possibile sottostima dei vincoli di legge ancorché non sfociati in una rideterminazione delle quote vincolate nei risultati di amministrazione (distinzione dei proventi contravvenzionali rispetto alle differenti previsioni degli art. 208 e 142 CDS e proventi derivanti dalla gestione dei parcheggi), per i quali l'ente ha segnalato un adeguamento in parte già adottato sulla gestione 2022, e per i proventi da parcheggi il sostanziale equilibrio tra entrate e spese relative al servizio nel 2021, il presente controllo non può che fare rinvio ai successivi cicli di controllo nei quali saranno esaminati gli effetti degli adeguamenti e delle valutazioni indicati dall'ente;

- che, in riferimento alla segnalata possibilità di condurre futuri svincoli di quote relative ad entrate derivanti da mutui e prestiti, conseguenti alle economie di spesa realizzate rispetto agli interventi programmati con tali risorse, pur facendo espresso rinvio alle successive attività di controllo-monitoraggio sui rendiconti di gestione, si ritiene utile segnalare che le economie in questione, secondo una corretta applicazione dei principi contabili, generano avanzi gestionali che possono essere ricondotti a nuovi investimenti solo attraverso le operazioni di devoluzione dei mutui, e in ogni caso mantenendo la qualificazione di "avanzi vincolati da indebitamento" e non quella di risorse genericamente destinate ad investimenti;

- che, in riferimento alla segnalata ipotesi di future riduzioni delle quote destinate ad investimenti conseguenti alla diversa considerazione delle modalità di finanziamento, nel 2017, di una quota parte del disavanzo precedente per la quale, secondo le valutazioni dell'ente, sarebbe ammissibile, a decorrere dalla data di modifica del principio contabile (avvenuta con decreto ministeriale del 7/9/2020), l'impiego di risorse di parte capitale, pur facendo necessario e doveroso rinvio alle successive attività di controllo-monitoraggio che verranno condotte sui rendiconti di gestione interessati, si ritiene utile segnalare non solo il discrimine temporale, che impedirebbe di svincolare, oggi, risorse accertate nell'esercizio 2017 e non impiegate, sulla base di differenti modalità di utilizzo delle stesse intervenute al più a decorrere dall'esercizio 2020, ma anche la corretta interpretazione della modifica apportata al principio contabile, che, con una lettura sistematica, deve essere intesa come riferibile ai "casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione", con ciò intendendosi i piani di recupero dei disavanzi diversi da quelli ordinariamente generati dalla gestione, poiché, diversamente, il principio contabile si porrebbe in aperto contrasto con l'art. 188 del testo unico il quale, a tutt'oggi, prevede, per i disavanzi "ordinari", che "Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti

*dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale."*

## RITENUTO IN DIRITTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019, risultano idonei, poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue diverse componenti, e alla conseguente rettifica della quota disponibile negativa al termine dei tre esercizi, nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sui risultati di amministrazione 2017, 2018 e 2019 attiene agli esercizi oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze dei rendiconti 2020 e 2021, che saranno valutati nei successivi cicli di controllo;

- che, in occasione del controllo che verrà svolto sull'esercizio 2020 e 2021, al quale si procederà comunque considerando quale dato di partenza il risultato dell'esercizio ridefinito a seguito della pronuncia di accertamento e valutando le determinazioni assunte dall'ente sulla quantificazione dei vincoli e degli accantonamenti (anche tenendo conto delle riduzioni operate dall'ente sulle quote accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, a beneficio della parziale copertura del disavanzo emerso dal controllo), sarà esaminata anche la corretta definizione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 che residua al termine dell'esercizio 2021, per il quale non vengono adottati specifici provvedimenti correttivi stante la previsione di accertamento di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2022, con il rendiconto in fase di approvazione;

- che il superamento dell'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione come emerso al termine dell'esercizio 2019, potrà essere compiutamente valutato solo all'esito dei controlli sugli esercizi 2020, 2021 e 2022, tenuto conto dell'attività posta in essere dall'ente che, con le precedenti delibere di consiglio adottate per il finanziamento dell'extradeficit e dei successivi disavanzi conseguenti alle pronunce di accertamento, ha individuato l'arco temporale e/o le modalità per il ripiano del disavanzo, dichiarando altresì la previsione della sussistenza di un risultato di amministrazione positivo al termine dell'esercizio 2022 e il conseguente integrale ripiano del disavanzo a tale data;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente per il ripiano del disavanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 2019, come rideterminato al termine dell'esercizio 2021, e di quanto evidenziato circa il suo completo riassorbimento al termine della gestione 2022;

- che, per l'irregolarità segnalata e riferita alla determinazione dello stock del debito di finanziamento e alla sua rappresentazione nel conto del patrimonio, pur non essendo possibile valutare compiutamente la corretta quantificazione operata al termine degli esercizi 2017, 2018 e 2019, va positivamente considerata l'attività di ricostruzione e riallineamento dei dati degli esercizi oggetto d'esame e il loro raccordo con il dato inserito nel conto del patrimonio;

- che, anche per le problematiche legate alla quantificazione dell'indebitamento, la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2017, 2018 e 2019 attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze dei rendiconti successivi, che saranno oggetto di valutazione in occasione dei controlli sui rendiconti di tali gestioni;

- che, anche per tale fattispecie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente per sanare le irregolarità rilevate e affinché sia evitato, per il futuro, il ripetersi delle problematiche riscontrate sull'esercizio 2017, 2018 e 2019;

- che, con riferimento alle problematiche relative al corretto trattamento contabile dei proventi contravvenzionali e delle risorse derivanti dalla gestione dei parcheggi comunali la Sezione, pur prendendo atto di quanto segnalato dall'ente, conferma l'orientamento già espresso nella pronuncia di accertamento circa la necessità di determinare correttamente ed esattamente gli elementi e le poste rilevanti ai fini della quantificazione dei rispettivi vincoli nel corso di gestione e nel risultato accertato al termine dell'esercizio;

- che, con riferimento alle prospettate future riduzioni di vincoli e quote destinate ad investimenti, ribadendo le considerazioni sopra riportate, la Sezione fa espresso rinvio ai successivi cicli di controllo nei quali saranno opportunamente valutate le eventuali determinazioni assunte dall'ente;

#### DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta determinazione del risultato degli esercizi 2017, 2018 e 2019, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'idoneità degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'effettività delle misure adottate in relazione ai risultati 2020 e 2021 verrà valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine a tali rendiconti, con particolare riferimento alla rettifica che l'ente, con la delibera n. 3/2023, ha disposto sul risultato della gestione 2021, riducendo significativamente alcuni accantonamenti e vincoli e consentendo così una rilevante riduzione del disavanzo di amministrazione.

Per quanto segnalato circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2019, nella sua quantificazione aggiornata al 31 dicembre 2021, la Sezione, non potendo compiutamente misurare l'effettivo superamento dell'irregolarità riscontrata, *prende atto* di quanto segnalato dall'ente circa il completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sull'effettività delle misure correttive assunte, tese ad assicurare l'integrale ripiano del disavanzo 2021 in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2022.

Inoltre, per quanto attiene alla corretta determinazione della consistenza dello stock del debito e la sua conciliazione con i dati del conto del patrimonio, la Sezione, non potendo compiutamente valutare l'effettivo superamento delle irregolarità rilevate sul rendiconto 2017, 2018 e 2019, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati a rimuovere le irregolarità riscontrate e ad evitare il loro ripetersi in futuro.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l'evoluzione delle ulteriori problematiche segnalate nella pronuncia di accertamento, e gli effetti da queste prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto per garantire la sana gestione finanziaria e la tenuta degli equilibri nel tempo.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2023.

Il relatore  
Patrizia Impresa  
(firmato digitalmente)

Il presidente  
Maria Annunziata Rucireta  
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 14 luglio 2023

Il funzionario preposto al Servizio di supporto  
Cristina Baldini  
(firmato digitalmente)